Arbitro Assicurativo
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
BARTOLOMEO FRANCESCO GRIPPO	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore BARTOLOMEO FRANCESCO GRIPPO

Riunione del 15/10/2026

FATTO

Con ricorso del 19 gennaio 2026 (e reclamo del 28 agosto 2025) il ricorrente afferma di aver subito, in data 21 marzo 2025, il furto della propria autovettura, coperta da apposita garanzia assicurativa con l'impresa resistente. Tale evento veniva regolarmente denunciato alle Autorità competenti e all'impresa. A seguito di ciò l'impresa comunicava l'impossibilità di formulare una congrua offerta risarcitoria; ciò in quanto, sulla scorta degli accertamenti antifrode e tecnici disposti dalla medesima, l'ultimo utilizzo effettivo del veicolo risalirebbe al 10 marzo 2025, circostanza che contrasterebbe con quanto formalizzato in sede di denuncia. A fronte di tale rilievo, il ricorrente ha chiesto chiarimenti all'impresa, senza tuttavia ottenere alcun riscontro. Persistendo il rifiuto dell'impresa, il ricorrente si è dunque rivolto all'Arbitro Assicurativo e chiede "*di intervenire presso la compagnia (…) affinché provveda al pagamento di quanto dovuto secondo i valori previsti dalla polizza in funzione dell'età della vettura*".

L'impresa resistente, ritualmente costituitasi, eccepisce in via preliminare la mancata assoluzione dell'onere probatorio da parte del ricorrente, il quale ha prodotto in atti la sola

scheda di polizza e non le condizioni generali di contratto che disciplinano il rischio assicurato. Spetta, infatti, all'assicurato dimostrare che l'evento denunciato rientri nel perimetro della copertura acquistata, mediante deposito integrale del testo contrattuale. L'impresa evidenzia come, in assenza delle condizioni di assicurazione, la domanda non può essere scrutinata e deve essere quindi respinta; tale carenza documentale non potrà essere sanata in sede di memorie di replica, stante il regime delle preclusioni istruttorie che governa la fase decisoria del procedimento.

Nel merito, l'impresa deduce l'infondatezza della pretesa attorea in quanto, ricevuta la denuncia di sinistro, incaricava un proprio fiduciario per l'esame strumentale delle chiavi elettroniche del veicolo consegnate dall'assicurato. Dalla lettura dei dati memorizzati sul *transponder*, è emerso che l'ultimo utilizzo del mezzo risaliva inderogabilmente al 10 marzo 2025 (ore 18:25), con una rilevazione chilometrica pari a 238.058 km. Tale riscontro tecnico contrasta insanabilmente con le dichiarazioni del ricorrente, il quale ha collocato la sosta e il successivo furto del veicolo nella notte tra il 20 e il 21 marzo 2025. A fronte di tale oggettiva discrepanza cronologica, l'assicurato non ha fornito elementi idonei a superare l'incongruenza, né ha offerto la prova del verificarsi dell'evento nel periodo di vigenza della copertura. Sul punto, l'impresa evidenzia che la denuncia-querela e la richiesta di indennizzo non costituiscono, di per sé, fonte di prova del sinistro, configurandosi quali mere dichiarazioni unilaterali prive di autonomo valore probatorio. In definitiva, non essendo stati prodotti elementi certi, precisi e concordanti a supporto della pretesa, il ricorrente non ha assolto l'onere probatorio relativo al fatto costitutivo del vantato diritto all'indennizzo.

In sede di replica, il ricorrente contesta le affermazioni formulate dall'impresa, ribadendo la correttezza del proprio operato e la piena validità del contratto assicurativo. Egli evidenzia che la dedotta assenza delle condizioni contrattuali non incide sul merito della domanda, posto che risulta documentalmente provata la stipula del contratto con la resistente, per il tramite della polizza prodotta nel procedimento, che risulta comprensiva della garanzia furto/incendio. Il ricorrente sottolinea di aver adempiuto agli obblighi contrattuali, avendo presentato denuncia alle Autorità preposte, unico adempimento richiesto per attestare l'avvenuto furto, e precisa di non disporre di ulteriori mezzi di prova. Respinge, inoltre, la contestazione dell'impresa secondo cui le chiavi consegnate non corrisponderebbero alla vettura. Egli afferma di aver acquistato il veicolo nel 2021 e di averlo ricevuto con le chiavi poi consegnate all'impresa a seguito del furto. Rileva, peraltro, che la successiva consultazione dell'estratto cronologico ha evidenziato molteplici passaggi di proprietà e possibili pregresse manomissioni, circostanze a lui ignote al momento dell'acquisto. Alla luce di tali elementi, il ricorrente osserva che eventuali anomalie tecniche richiamate dall'impresa potrebbero essere riconducibili alla storia irregolare del mezzo, emersa solo dopo la denuncia del furto.

Il ricorrente, quindi, chiede testualmente "*di intervenire presso la compagnia (…) affinché provveda al pagamento di quanto dovuto secondo i valori previsti dalla polizza in funzione dell'età della vettura*".

In sede di controreplica, l'impresa ribadisce le proprie difese e chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Arbitro Assicurativo
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La controversia portata all'attenzione del Collegio ha ad oggetto il mancato indennizzo in favore del ricorrente da parte dell'impresa per il furto di un autoveicolo (avvenuto nella notte tra il 20 e il 21 marzo 2025). In particolare, il ricorrente deduce di aver subito il furto dell'autoveicolo e contesta il diniego di indennizzo opposto dall'impresa, ritenendo pretestuosa la motivazione addotta.

Il Collegio, tenendo conto del contenuto complessivo del ricorso e dei documenti ad esso allegati, ritiene il ricorso inammissibile per genericità della domanda.

Secondo le previsioni del Decreto del Ministro delle Imprese e del *Made in Italy* 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito "Decreto") il ricorso all'Arbitro Assicurativo è dichiarato inammissibile, fra gli altri casi, quando "*è privo dell'indicazione degli elementi essenziali quali l'oggetto, il contratto di assicurazione stipulato, la domanda e l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, con le relative richieste*" (art. 9, comma 1, lett. h).

Nell'interpretare la disposizione, il Collegio dell'AAS ha già affermato che "*La disposizione impone alla parte ricorrente uno specifico onere di allegazione, volto a consentire l'esatta individuazione dell'oggetto della controversia, dei fatti storici posti a fondamento della pretesa e del provvedimento richiesto*" (cfr. Decisione AAS n. 776/2026).

In applicazione di tale principio, il Collegio ha reputato inammissibile il ricorso con il quale "*non è stata prodotta alcuna documentazione inerente alle condizioni di polizza, né altra documentazione da cui si possa dedurre se la fattispecie in esame, in mancanza di specifiche disposizioni di legge, sia prevista e disciplinata nel contratto*", di talché *"[l]a narrativa del ricorso e la documentazione prodotta non consentono di ricostruire con chiarezza il perimetro della vicenda*" (cfr. Decisione AAS n. 775/2026).

Per il vaglio dell'ammissibilità, il Collegio ha precisato inoltre che "*nell'ambito del procedimento innanzi all'Arbitro Assicurativo, parte ricorrente è tenuta a formulare una domanda articolata nel petitum (il provvedimento o il bene della vita richiesto) e nella causa petendi (la situazione giuridica giustificatrice della domanda) e a produrre la relativa documentazione dimostrativa. Il Collegio ritiene che tanto il petitum, quanto la causa petendi debbano essere, seppur in forma atecnica, comunque individuati o individuabili*" (cfr. Decisione AAS n. 781/2026).

Nel caso di specie, il ricorrente chiede il "*pagamento di quanto dovuto secondo i valori previsti dalla polizza in funzione dell'età della vettura*", senza produrre in atti elementi idonei a valutare ampiezza e portata della garanzia né a determinare, quantomeno *per relationem*, l'ammontare della somma pretesa.

È presente in atti la scheda di polizza, da cui risulta la sottoscrizione della garanzia "*Incendio e furto*" per un "*Massimale/Somma assicurata*" di euro 12.700,00, ferma l'applicazione di uno scoperto del 10% con minimo non indennizzabile di euro 250,00.

Non è presente in atti l'indicazione del valore commerciale del veicolo al momento del furto, posto che la voce "*Massimale/Somma assicurata*" non è di per sé solo sufficiente a dimostrare l'effettivo valore (superiore o inferiore) del bene, in ragione del principio indennitario posto dall'art. 1908, comma 1 cod. civ. ("*Nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo*

del sinistro") e comma 3 ("*Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti*").

Con riferimento, in particolare al *petitum,* all'Arbitro non può essere demandato un compito consulenziale o esplorativo volto a determinare per conto del ricorrente l'ammontare del danno, ma solo di decidere su una domanda specifica e circostanziata e, pertanto, la mancata indicazione di un importo definito o almeno determinabile sulla base dei documenti allegati – come nel caso di specie – configura la carenza di un elemento essenziale del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA